

Codice A1811B

D.D. 25 luglio 2025, n. 1455

Ferrovia Torino-Ceres - approvazione convenzione tra la Regione Piemonte, R.F.I. S.p.A. ed il Comune di Ceres per la soppressione dei passaggi a livello nn. 93 e 94 anche mediante realizzazione di opere mitigative.



ATTO DD 1455/A1811B/2025

DEL 25/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Ferrovia Torino-Ceres – approvazione convenzione tra la Regione Piemonte, R.F.I. S.p.A. ed il Comune di Ceres per la soppressione dei passaggi a livello nn. 93 e 94 anche mediante realizzazione di opere mitigative.

Premesso che:

La Regione Piemonte ha in corso la realizzazione, attraverso RFI S.p.A. quale Soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria e, in applicazione all'art.47, comma 4, del D.L. 50/2017 (convertito con legge 96/2017), quale Soggetto Attuatore, degli interventi previsti nel Piano Operativo di sicurezza ferroviaria mediante attrezzaggio sulla linea del Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT);

l'attuale impianto normativo in vigore sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, al quale fanno riferimento tutti gli interventi di messa in sicurezza dell'esercizio delle ferrovie interconnesse alla rete nazionale, quali la ferrovia Torino-Ceres e Canavesana, impone la revisione degli apparati di sicurezza e segnalamento che attualmente comandano e controllano i passaggi a livello presenti e l'eventuale adeguamento degli stessi alle specifiche tecnico-funzionali adottate per la progettazione e la realizzazione del SCMT sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale di RFI;

nel tratto ferroviario della linea Torino-Ceres ricadente sul territorio comunale di Ceres sono presenti i passaggi a livello n. 93 (pk 42+253) e n. 94 (pk 42+319);

il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture ha attivato specifico tavolo di lavoro con RFI spa ed il Comune di Ceres per valutare eventuali criticità che deriverebbero dalla potenziale soppressione dei passaggi a livello che interessano il territorio comunale in questione e garantire la realizzazione del Piano Operativo di sicurezza ferroviaria;

in conseguenza alle analisi condotte, anche coinvolgendo Enti terzi eventualmente interessati dalle operazioni, si è convenuto di chiudere i passaggi a livello n. 93 (pk 42+253) e n. 94 (pk 42+319),

come da verbali agli atti degli uffici di Regione, RFI e del Comune;

per risolvere le criticità locali connesse alla soppressione del pl n. 93 (pk 42+253) risulta necessaria la realizzazione in loco di un'opera sostitutiva costituita da un sentiero pedonale meglio descritta negli elaborati progettuali di PFTE già approvati con DD n. 1057/A1811A/2025 del 26/5/2025.

CONSIDERATO CHE

in data 02/12/2024 Regione Piemonte e R.F.I. S.p.A. hanno sottoscritto apposita Convenzione "Ferrovie Torino-Ceres e Canavesana - Convenzione per l'attività di soppressione passaggi a livello e realizzazione di viabilità alternativa" per la disciplina dei reciproci impegni (Rep. n. 105/2025) nell'ambito delle attività oggetto della convenzione stessa;

è obiettivo comune di Regione Piemonte e R.F.I. S.p.A. addivenire alla riapertura della ferrovia Torino-Ceres tratta Germagnano-Ceres con la contestuale realizzazione del SCMT;

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. In tale ambito si colloca la presente convenzione tra Regione Piemonte, R.F.I. S.p.A. e il Comune di Ceres, finalizzata alla definizione delle modalità operative e delle rispettive competenze nell'attuazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello e nella successiva presa in carico delle opere mitigative da parte dell'amministrazione comunale.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene necessario

approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, il Comune di Ceres e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al fine di dare attuazione all'intervento di soppressione dei passaggi a livello n. 93 (pk 42+253) e n. 94 (pk 42+319), della linea ferroviaria Torino-Ceres, in comune di Ceres, con la contestuale realizzazione e messa in esercizio delle opere sostitutive,

l'importo della Convenzione trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n.200104;

dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al d.lgs 33/2013;

in conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990;
- D.lgs. n. 165/2001;
- legge regionale n. 23/2008;

determina

di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, il comune di Ceres e la Rete

Ferroviana Italiana s.p.a. al fine di dare attuazione all'intervento di soppressione dei passaggi a livello n. 93 (pk 42+253) e n. 94 (pk 42+319), della linea ferroviaria Torino-Ceres, in Comune di Ceres, con la contestuale realizzazione e messa in esercizio delle opere sostitutive, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare modifiche non sostanziali al testo approvato con il presente atto;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 comma 1, lettera d).

Il funzionario estensore
ing. Miriam Chiara

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. convenzione_soppressione_pl__mezzenile_DD.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

FERROVIA TORINO-CERES - CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE, R.F.I. S.p.A. ED IL COMUNE DI MEZZENILE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO NN. 86 E 89 ANCHE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE MITIGATIVE.

PREMESSO CHE:

- La Regione Piemonte ha in corso la realizzazione, attraverso RFI S.p.A. quale Soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria e, in applicazione all'art.47, comma 4, del D.L. 50/2017 (convertito con legge 96/2017), quale Soggetto Attuatore, degli interventi previsti nel Piano Operativo di sicurezza ferroviaria mediante attrezzaggio sulla linea del Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT);
- l'attuale impianto normativo in vigore sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, al quale fanno riferimento tutti gli interventi di messa in sicurezza dell'esercizio delle ferrovie interconnesse alla rete nazionale, quali la ferrovia Torino-Ceres e Canavesana, impone la revisione degli apparati di sicurezza e segnalamento che attualmente comandano e controllano i passaggi a livello presenti e l'eventuale adeguamento degli stessi alle specifiche tecnico-funzionali adottate per la progettazione e la realizzazione del SCMT sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale di RFI;
- nel tratto ferroviario della linea Torino-Ceres ricadente sul territorio comunale di Mezzenile sono presenti i passaggi a livello n. 86 (pk 39+005) e n. 89 (pk 40+441);
- il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture ha attivato specifico tavolo di lavoro con RFI spa ed il Comune di Mezzenile per valutare

eventuali criticità che deriverebbero dalla potenziale soppressione dei passaggi a livello che interessano il territorio comunale in questione e garantire la realizzazione del Piano Operativo di sicurezza ferroviaria;

- in conseguenza alle analisi condotte, anche coinvolgendo Enti terzi eventualmente interessati dalle operazioni, si è convenuto di chiudere i passaggi a livello n. 86 (pk 39+005) e n. 89 (pk 40+441), come da verbali agli atti degli uffici di Regione, RFI e del Comune;
- per risolvere le criticità locali connesse alla soppressione del pl n. 89 (pk 40+441) risulta necessaria la realizzazione in loco di una passerella pedonale come meglio descritta negli elaborati progettuali di PFTE già approvati con DD n. 674/A1811A/2025 del 31/3/2025;
- con la soppressione del pl n. 86 (pk 39+005) l'accesso agli operatori per la manutenzione della vasca dell'acquedotto (ubicata a monte della linea ferroviaria) sarà garantito a mezzo di specifico accordo RFI – SMAT per l'accompagnamento a necessità d'intervento;
- per garantire la necessaria manutenzione alle aree che rimarranno eventualmente intercluse in conseguenza alla chiusura dei ppl, l'accesso del personale comunale sarà garantito a mezzo di specifico accordo RFI – Comune per l'accompagnamento a necessità d'intervento.

CONSIDERATO CHE

- in data 02/12/2024 Regione Piemonte e R.F.I. S.p.A. hanno sottoscritto apposita Convenzione “Ferrovie Torino-Ceres e Canavesana - Convenzione per l'attività di soppressione passaggi a livello e realizzazione di viabilità alternativa” per la disciplina dei

reciproci impegni (Rep. n. 105/2025) nell'ambito delle attività oggetto della convenzione stessa;

- è obiettivo comune di Regione Piemonte e R.F.I. S.p.A. addivenire alla riapertura della ferrovia Torino-Ceres tratta Germagnano-Ceres con la contestuale realizzazione del SCMT;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. In tale ambito si colloca la presente convenzione tra Regione Piemonte, R.F.I. S.p.A. e il Comune di Mezzenile, finalizzata alla definizione delle modalità operative e delle rispettive competenze nell'attuazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello e nella successiva presa in carico delle opere mitigative da parte dell'amministrazione comunale

Tutto ciò premesso e considerato,

TRA

la Regione Piemonte (in seguito "Regione"), con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

E

il Comune di Mezzenile (di seguito "Comune"), C.F. e P.IVA n. 01323030013, con sede in Mezzenile, Via Murasse 18, rappresentata da, in qualità di Sindaco

E

la R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (in seguito "RFI"), con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1 (Codice Fiscale/Registro Imprese n. 01585570581 - Partita I.V.A. n. 01008081000), rappresentata da, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino;
di seguito congiuntamente definite anche come "Parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse e i documenti, sia richiamati sia materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Piemonte, R.F.I. S.p.A. ed il Comune di Mezzenile, al fine di dare attuazione all'intervento di soppressione dei passaggi a livello n. 86 (pk 39+005) e n. 89 (pk 40+441), anche mediante realizzazione e messa in esercizio di opere sostitutive quali una passerella pedonale, come meglio descritto e disciplinato anche nei rispettivi elaborati progettuali di PFTE richiamati in premessa.

Finalità della presente Convenzione è quella di assicurare il coordinamento delle varie attività, degli adempimenti connessi alla realizzazione di quanto indicato al precedente comma e di far convergere le risorse e gli impegni delle parti, come meglio disciplinati negli articoli successivi.

Art. 3 - Impegni della Regione Piemonte

Il costo per la soppressione dei ppl n. 86 e 89 è finanziato dalla Regione, come regolato dalla convenzione Rep n.105/2025.

Il costo di realizzazione dell'opera sostitutiva relativa alla soppressione del pl n. 89 (pk 40+441), come da Quadro Economico complessivo di spesa approvato con DD n. 674/A1811A/2025 del 31/3/2025, ammonta a € 689.739,78 (comprensivo di IVA, spese generali e oneri vari). Tale importo comprende i costi per le prestazioni esterne da affidare in appalto, la progettazione, le eventuali forniture, i lavori, la verifica e la validazione dei progetti, gli incarichi agli organismi di verifica, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e agli OVC/OVR, ai sensi del Regolamento UE 402/2013, i costi interni per il personale e le spese generali, ovvero tutti i costi sostenuti dagli enti competenti e a vario titolo interessati sottoscrittori del presente atto, compresi eventualmente quelli espropriativi e/o per occupazioni temporanee per necessità di cantiere.

Il costo per le attività inerenti la soppressione del PL n. 86 (pk 39+005) è forfettariamente stimato in € 55.000,00 (comprensivo di IVA, spese generali e oneri vari).

Per tutto il processo che verrà attivato dalla progettazione alla messa in esercizio delle opere, la Regione assicurerà, a mezzo di tavoli tecnici dedicati, il raccordo con Enti ed amministrazioni interessate ove necessario.

La Regione ha individuato nella persona del Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture il Responsabile regionale del procedimento.

Art. 4 - Impegni di R.F.I. S.p.A.

R.F.I. S.p.A., ai fini della presente Convenzione, e secondo quanto precisato all'interno della convenzione Rep n.105/2025, viene identificato quale Soggetto Attuatore degli interventi di cui all'art. 2 e Soggetto Gestore

dell'infrastruttura ferroviaria.

In virtù di tale duplice ruolo, RFI è responsabile, secondo le disposizioni della presente Convenzione, di tutto quanto necessario per la realizzazione degli interventi secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali di PFTE approvati con DD n.674/2025.

Le aree di proprietà di terzi, necessarie per la cantierizzazione, saranno gestite da RFI prima dell'inizio dei lavori in accordo con i privati.

RFI si riserva in ogni caso la facoltà di apportare ai progetti tutte quelle modifiche derivanti da sopraggiunte circostanze e/o locali necessità che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, risultassero convenienti all'atto dell'esecuzione dei lavori per esigenze del servizio ferroviario, dandone preventiva comunicazione a Regione e Comune.

Resta inteso che le modifiche di cui sopra dovranno essere sottoposte all'approvazione degli Enti competenti, se necessario.

A seguito dell'emissione della Circolare Territoriale per la chiusura dei ppII n. 86 (pk 39+005) e n. 89 (pk 40+441) da parte di RFI, RFI stessa si impegna a rimuovere gli impianti di sicurezza ed alla formazione di idonee recinzioni, sbarrando la strada in corrispondenza della sede ferroviaria limitrofa e a porre opportune indicazioni lungo le strade di accesso.

In virtù del ruolo di Soggetto Gestore, R.F.I. S.p.A. si impegna a:

a) a seguito dell'emissione dell'ordinanza comunale (cfr art. 5), emettere apposita Circolare Territoriale per la soppressione dei ppII n. 86 (pk 39+005) e n. 89 (pk 40+441);

b) fornire le informazioni necessarie per la corretta compilazione dei documenti relativi alla sicurezza dei cantieri in cui si svolgeranno gli

interventi;

c) informare tempestivamente in merito a qualsiasi modificazione del contesto oggetto degli interventi, che potenzialmente potrà indurre nuove interferenze o comportare potenziali rischi aggiuntivi rispetto a quelli presi in considerazione in fase progettuale ed anche riguardo a quei lavori che verranno eseguiti in presenza ed in continuità con l'esercizio ferroviario.

d) qualora insorgessero maggiori spese, a darne documentata tempestiva informazione alle Parti.

RFI ha individuato nella persona di quale Referente aziendale e Responsabile unico del progetto ai sensi del d.gls. n.36/2023.

Art. 5 - Impegni del Comune di Mezzenile

Le aree di proprietà di terzi, necessarie per la costruzione delle opere, saranno rese disponibili mediante costituzione di apposita servitù di passaggio ad uso pubblico a seguito di Accordo tra il Comune e i privati proprietari delle aree interessate dai lavori.

Il Comune di Mezzenile, con la sottoscrizione della presente Convezione, si impegna ad emettere apposita ordinanza sindacale di chiusura della passaggio pedonale in corrispondenza dei pl nn. 89 (pk 40+441) e 86 (pk 39+005), ove necessario. Il provvedimento dovrà essere emesso preliminarmente all'avvio dei lavori di rinnovo dell'armamento ferroviario, previa comunicazione della data utile da parte di RFI.

Per le eventuali varianti urbanistiche necessarie ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 17 bis della L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i..

A conclusione degli interventi, il Comune di Mezzenile acquisirà, quale Ente

proprietario, l'intera opera realizzata, gli impianti e quanto ad essa connesso.

L'Amministrazione comunale ha individuato nella persona di il referente del procedimento.

Art. 6 - Risorse finanziarie

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, la Regione Piemonte si impegna a mettere a disposizione risorse pari a € 744.739,78 (compresi IVA, spese generali e oneri vari).

L'importo sarà trasferito a R.F.I. S.p.A. dalla Regione Piemonte con le modalità individuate nella convenzione Rep. n. 105/2025.

La liquidazione delle somme dovute dovrà essere effettuata su c/c intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i cui estremi saranno comunicati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Il codice CUP sarà evidenziato in fattura.

Sono a carico di R.F.I. SpA le maggiori spese complessive, sostenute e dimostrate, superiori all'importo del quadro economico, qualora i suddetti oneri derivino da errori, anche progettuali, omissioni o negligenze di R.F.I. S.p.A..

Per l'accertamento delle responsabilità da attribuire secondo quanto disposto al precedente paragrafo, le parti convengono che sarà svolto un preliminare tavolo di confronto nell'ambito del quale si esamineranno le cause che hanno determinato l'incremento del quadro economico e le responsabilità del soggetto che vi ha dato origine.

Le eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta sui lavori appaltati e su altre voci indicate nel quadro economico di progetto relative all'intervento di cui all'art. 2, resteranno nella disponibilità della Regione e mantenute a

disposizione per l'eventuale revisione dei prezzi o, nel caso in cui tale eventualità non si renda necessaria, impiegate nell'ambito delle convenzioni in essere.

Art. 7 – Ultimazione lavori e consegna opere

Ultimati i lavori di propria competenza, l'Appaltatore ne darà comunicazione formale alla Stazione Appaltante (RFI), allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente.

RFI provvederà a convocare il Comune, in qualità di futuro ente proprietario delle opere, e la Regione Piemonte per l'effettuazione, in data concordata, di una visita tecnica congiunta, finalizzata esclusivamente alla presa in consegna anticipata delle opere, ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso della visita emergano difetti e/o manchevolezze, RFI provvederà a far eseguire all'Appaltatore gli interventi necessari alla loro eliminazione. In tal caso, sarà concordata una nuova data per la successiva visita tecnica.

A seguito di successiva visita tecnica finalizzata all'esecuzione del collaudo, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, e in caso di esito favorevole, la Stazione Appaltante procederà all'approvazione dell'apposito atto di collaudo. Solo dopo tale approvazione, RFI effettuerà il trasferimento formale delle opere al Comune mediante verbale di consegna sottoscritto da tutte le parti interessate.

Art. 8 – Acquisizione e Manutenzione

Le opere realizzate da RFI riguardanti l'opera sostitutiva a norma del presente atto, comprese quelle accessorie conseguenti, saranno trasferite in

proprietà al Comune di Mezzenile.

Le opere, a norma della presente Convenzione, si intendono acquisite dal Comune all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente art. 7. Il Comune dovrà provvedere alla gestione e manutenzione della passerella pedonale con le modalità che verranno regolate con apposito atto da finalizzare tra la Parti.

Art. 9 - Comunicazioni

Di tutte le comunicazioni afferenti l'intervento in questione, che si renderanno necessarie, dovranno essere messe a conoscenza le Parti, e quelle di ulteriori enti interessati per l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 10 - Durata

Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno della sua sottoscrizione sino all'ultimazione di tutte le attività tecnico-amministrative legate alla progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi di cui al precedente art. 2, e comunque entro e non oltre 31/12/2027, fatte salve eventuali proroghe che dovessero intervenire per pratiche di natura amministrativa o gestionale.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto all'eventuale maggior danno, la Convenzione potrà essere risolta dalla Parte adempiente attraverso comunicazione scritta a mezzo PEC inviata a ciascuna delle altre Parti, nelle ipotesi di inadempimento da parte della Parti dei rispettivi impegni.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si assumono, ciascuna per quanto di propria competenza, tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto valgono le disposizioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/90 e s.m.i. e della normativa vigente in materia.

Art. 14 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente atto, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'insorgere della controversia. Se entro detto termine non verrà raggiunto un accordo, le Parti si riservano il diritto di dirimere la controversia secondo le modalità e i termini previsti dalla legge, fermo restando che per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione del presente atto è competente esclusivamente, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lettera a) punto 2), del D.Lgs 02/07/2010, n.104 e s.m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (anagrafici e di contatto) riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte forniti in occasione delle attività connesse al presente atto verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati

personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità inerenti alla convenzione (base giuridica: contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (base giuridica: legale).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

I dati personali raccolti nell'ambito del presente atto saranno trattati da ciascuna Parte limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente atto.

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna Parte si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Nel caso in cui le attività previste dal presente atto comportino un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a concordare, anche contrattualmente, i reciproci diritti ed obblighi in materia di protezione dei dati

personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016.

In particolare, le Parti concordano che, nel caso in cui, nell'ambito delle attività previste dal presente atto, verranno trattati dati personali da una Parte (Responsabile del trattamento) per conto dell'altra (Titolare del trattamento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile verranno disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo di Data Protection ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (laddove non già disciplinato dalle Parti da precedente atto).

Dati di contatto di Titolari e DPO.

Per l'esecuzione del presente atto, i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Piemonte:

Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.piemonte.it.

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:

Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it.

Per il Comune di Mezzenile:

Titolare del Trattamento è il Comune di Mezzenile

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail segreteria@ca-campania.com.

Art. 16 - Oneri e Spese

Tutti gli oneri e le spese per dare attuazione al presente atto saranno sostenuti da R.F.I. S.p.A., in forza delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 6.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese conseguenti saranno a carico della Parte che ne avrà presentato richiesta.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, a carico di R.F.I. S.p.A., è acquisito in forma digitale (modello F24 dell'Agenzia delle Entrate).

Art.17 - Clausola di integrità

1. Le Parti gestiscono i rapporti e gli affari nel rispetto dei seguenti strumenti rispettivamente adottati:

Regione Piemonte:

- il PIAO 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31.01.2025, per il triennio 2025-2027;

- il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con D.G.R. 1-1717 del 13.07.2015.

RFI S.p.A.:

- il Codice Etico, pubblicato all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

- il Modello 231, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

- la Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

Comune di Mezzenile:

- il PIAO 2025-2027, approvato con D.G. n. 6 del 31.01.2025, per il triennio 2025-2027;

- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mezzenile, approvato con D.G. 4 del 25/01/2014.

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei rispettivi strumenti adottati e di aver ben compreso i principi, le finalità e gli impegni assunti da ciascuna delle altre Parti in relazione ai citati documenti, nonchè di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti.

3. Le parti convengono che l'inosservanza, da parte di una di esse, di una qualsiasi delle previsioni contenute nei documenti sopra citati, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

4. RFI S.p.A. e Comune di Mezzenile. prendono atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere a Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del PIAO 2025-2027 e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate seguendo la "Segnalazione di condotte illecite", disponibile all'indirizzo internet <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/whistleblowing-segnalazione-condotte-illecite> e sulla piattaforma Whistleblowing, disponibile all'indirizzo <https://segnalazioni.regione.piemonte.it>.

Regione Piemonte e Comune di Mezzenile. prendono atto che le

segnalazioni rilevanti da trasmettere ad RFI S.p.A. ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet <https://www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-egovernance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni---whistleblowing.html>, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.

Regione Piemonte e RFI S.p.A. prendono atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere al comune di Mezzenile. ai sensi e per gli effetti del Modello 231 e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate seguendo la “Procedura segnalazione illeciti”, disponibile all'indirizzo internet <https://comune.mezzenile.to.it/Documenti?id=1763614>

Il presente atto consta di n. 17 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 82/2005.

Per la Regione Piemonte – Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture:

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:

Per il Comune di Mezzenile: